

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di

Fatto

Il Vice Sovrintendente, a seguito della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Direttore della Casa Circondariale di presso la quale il medesimo presta servizio, ha presentato, in data, istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare.

Ciò al fine di potere presentare ricorso gerarchico all'ufficio competente.

Nonostante l'invio di un sollecito, del, con il quale il ricorrente ha ricordato all'amministrazione che i documenti richiesti sono necessari per potere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, la Casa Circondariale di non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, determinando la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto il Vice Sovrintendente ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere autorizzato, fin dall', l'accesso ai documenti; tuttavia, tale diritto non è stato concretamente esercitato poiché il personale non è riuscito a reperire l'istante presso i recapiti telefonici rilasciati, né il medesimo si è recato presso gli uffici.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, in difetto del formale accoglimento dell'istanza il diritto di accesso non può ritenersi soddisfatto.

Sembra, peraltro, singolare che, nel corso di un mese, una pubblica amministrazione non riesca a mettersi in contatto con un proprio dipendente, che risulta regolarmente in servizio, e che ritenga di avere sufficientemente adempiuto il dovere di provvedere ad una istanza di accesso, presentata e sollecitata per iscritto, tentando di contattare telefonicamente e senza nessun esito, l'interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: Signor
contro
Amministrazione resistente: Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare
“.....”

Fatto

Il Signor, con nota del – pervenuta il - ha richiesto all'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare “.....” di di potere accedere ai verbali e ai referti supportanti il provvedimento medico-legale di non idoneità espresso nei suoi riguardi e comunicatogli nel, per potere sostenere documentalmente l'aggravamento di patologie già in atto.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso, atteso che essi si riferiscono alla sua situazione medico-legale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),

.....

Fatto

La sig.ra, dopo essere stata sottoposta a visita da parte della Commissione medica della A.U.S.L. di, per il riconoscimento dell'invalidità civile, è stata convocata dalla Commissione medica di verifica dell'Inps per ulteriori accertamenti. Quest'ultima, infatti, dopo avere analizzato il verbale emesso dalla A.U.S.L. di, ha ritenuto di sospendere la procedura volta al riconoscimento dell'invalidità, ed ha invitato la sig.ra presentarsi in data per una visita diretta.

La ricorrente in data ha, di conseguenza, chiesto all'Inps di di potere accedere ai presupposti di carattere medico e legale posti alla base del provvedimento di sospensione del procedimento.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato all'istante che la decisione della Commissione è stata assunta nell'ambito di un procedimento di controllo di cui al Decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387 - Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile, art. 4, comma 3.

L'amministrazione ha allegato, poi, l'avviso di sospensiva inviato alla A.U.S.L. di del

Successivamente, la sig.ra ha comunicato all'amministrazione la carenza della risposta al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il provvedimento del, la sig.ra, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti sulla base del Regolamento I.N.P.S. sulla disciplina del diritto di accesso, il quale stabilisce la salvaguardia del segreto professionale in ambito sanitario, anche nei confronti dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig.ra, quale parte del procedimento volto all'ottenimento dell'invalidità civile, è portatrice di un interesse qualificato ad accedere ai documenti, ivi compresi gli accertamenti medici, sulla base dei quali è emanato il provvedimento sospensione della provvidenza in esame.

Infatti, la conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Commissione di verifica a sospendere il procedimento accertativo dello stato invalidante, avrebbe consentito alla ricorrente di intervenire attraverso l'esibizione di adeguata documentazione o la presentazione di memorie.

Del resto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 la commissione medica periferica è tenuta a specificare alla A.U.S.L. i motivi di ordine medico – legale posti alla base del provvedimento di sospensione. Tuttavia, nel caso in esame la Commissione periferica non ha specificato quali siano tali ragioni, limitandosi ad affermare la generica necessità di acquisire ulteriori elementi diretti di valutazione.

Dello stesso tenore è anche l'art. 4, comma 3 del D.M. n. 387 del 1991, in base al quale "...la richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti".

Inoltre, l'art. 16, comma 3 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall'Inps con determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, stabilisce che "l'accesso ad atti o documenti coperti da segreto professionale sanitario sarà consentito esclusivamente al diretto interessato e negli altri casi previsti dalla legge previo assenso del sanitario dell'Istituto sul quale ricade il vincolo del segreto professionale"; pertanto, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il "previo assenso del sanitario" vada riferito ai soli altri casi previsti dalla legge e non anche all'ipotesi in cui l'istante sia il diretto interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di

.....

Fatto

Il sig. ha presentato, in data, istanza di accesso alla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di, avente ad oggetto la graduatoria del personale assunto a tempo determinato fornita dal Centro per l'impiego di, L'istanza è motivata sulla necessità di verificare i nominativi inseriti nella predetta graduatoria.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso affermando l'insussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento, nonché rilevando che la richiesta si traduce in controllo sul suo operato.

Avverso il provvedimento del, il sig., ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il sig., sulla base dei documenti pervenuti alla scrivente Commissione, non ha partecipato alla procedura per la selezione di personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana di e la motivazione adottata dall'istante a sostegno della richiesta, ossia la verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria, si ritiene non essere giuridicamente apprezzabile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si ritiene che tale interesse non possa consistere nella verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria; pertanto, essendo tale verifica dettata da mera curiosità, è priva di rilievo giuridico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: srl

Contro

Resistente : For.Te , Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del territorio

Fatto

La s.r.l. “.....”, la quale aveva partecipato alla procedura di selezione e finanziamento di un progetto di formazione finanziato dal Fondo For.te. (in qualità di “presentatore” delegato dalla spa - società di primaria importanza che gestisce l’Aeroporto Internazionale di, aeroporto privatizzato in Italia), non essendo stata inserita nella graduatoria né dei piani finanziati né dei piani finanziabili , formulava istanza di accesso (a) ai verbali di attribuzione del punteggio al proprio piano nonché (b) ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio , adducendo , a sostegno dell’istanza , la volontà di impugnare la sua esclusione dalla graduatoria , e la necessità della documentazione al fine di dimostrare la illegittimità della graduatoria.

Il Fondo For.te. negava l’accesso (solo) alla documentazione di cui sub b) , in base al rilievo che la stessa era irrilevante per determinare la correttezza della valutazione del piano della società istante , non essendo necessario a tal fine l’esame comparativo dei piani.

Lo stesso Fondo , nuovamente sollecitato , con nota in data ribadiva il diniego, avverso il quale la società “.....” ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Fondo For.Te., da ultimo, ha inviato a questa Commissione, con nota in data, una memoria contenente delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame.

Diritto

La società istante ha diritto di accedere alla documentazione richiesta , ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 di tale legge.

Come è noto, difatti , ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 , il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente , salvo il caso di istanza di accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari , in cui l’accesso stesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso in esame i documenti oggetto dell’istanza d’accesso non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi , e la documentazione richiesta è necessaria per l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione dalla graduatoria : a tal fine, l’accesso ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio è necessario per verificare la correttezza della valutazione comparativa operata dall’amministrazione nella procedura concorsuale in esame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Reparto Mobile –

.....

Fatto

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato,, ha presentato, in data, istanza di accesso al Reparto Mobile della Polizia di Stato di ai documenti componenti il proprio fascicolo personale. Specifica l'istante che la ricognizione storica dei documenti è finalizzata a verificare la correttezza dell'attività di sistemazione degli stessi svolta dal Comando, nonché per acquisire elementi che potrebbero essere utili per tutelare i propri interessi o vantare diritti connessi al rapporto intercorso fino a quel momento con l'amministrazione. Si precisa, ancora, nell'istanza che l'interesse ad accedere ai documenti richiesti è insito nella posizione di parte dei procedimenti ai quali i documenti richiesti ineriscono.

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, inoltre, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: tutti i documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo per l'anno; tutti i documenti relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno

L'amministrazione, con nota del, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo con il quale ribatte che i documenti di cui al punto n. 1 sono stati già acquisiti dal ricorrente a seguito di una precedente istanza di accesso.

L'amministrazione, poi, ha negato l'accesso ai chiesti documenti contestando la genericità e il difetto di motivazione della richiesta nonché la carenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Afferma, inoltre, il ... Reparto Mobile di, che l'istanza, proprio in considerazione della sua vaghezza, si traduce in un controllo generalizzato sull'operato e sull'efficienza dell'amministrazione.

L'amministrazione con provvedimento del, notificato al ricorrente il, ha decretato di non potere accogliere l'istanza di accesso per le ragioni evidenziate nel preavviso del

Avverso il provvedimento di diniego del, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del in relazione alla richiesta di accesso ai documenti componenti il proprio fascicolo personale, ai documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo ed a quelli relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha stabilito che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo

personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S. sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727).

Pertanto, il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

Pertanto, il ricorrente ha diritto ad accedere al proprio fascicolo personale.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cui al punto n. 2 relativa ai documenti del procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno, la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che il ricorrente è destinatario diretto del provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Polizia di Stato – ... Reparto Mobile di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Resistente: Ministero della Difesa

Fatto

La dott.ssa , dipendente in servizio presso il Ministero della Difesa - con sede in, ha presentato una istanza di accesso al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Civile - ai sensi degli artt. 22 e 25 della l.n.241/90 e successive modificazioni, "al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente al procedimento relativo alla propria richiesta di mobilità intercompartimentale - procedimento conclusosi con diniego del nulla osta al trasferimento - nonché degli atti inerenti alle analoghe procedure definite con parere positivo, motivando la propria istanza in quanto necessaria a fini di una successiva tutela e cura di propri interessi giuridici nelle sedi ritenute opportune".

Con risposta n. di prot. del, inoltrata a mezzo a/r in data dalla sede di e pervenuta alla ricorrente in data, la Direzione Generale per il Personale Civile -URP- ha risposto consentendo l'accesso alla documentazione inerente la domanda di mobilità della suddetta ricorrente, "sottraendo l'accesso alle analoghe procedure, concluse con parere favorevole, in quanto rivolto a un controllo generalizzato dell'operato della Direzione Generale".

Avverso il diniego di accesso la dott.ssa ha proposto ricorso a questa Commissione, che, rilevando che la richiesta d'accesso riguarda "analoghe procedure" di mobilità intercompartimentale "definite con parere positivo" (e quindi attiene a documentazione riguardante altri dipendenti dell'Amministrazione), sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge .

L'Amministrazione ha provveduto ad informare i controinteressati che si sono opposti all'accesso affermando genericamente che la documentazione amministrativa richiesta "contiene informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari".

Con memoria in data il Ministero della Difesa ha motivato il suo diniego all'accesso evidenziando "il carattere di discrezionalità delle scelte relative all'accoglimento o meno delle istanze di mobilità, le cui motivazioni, tra l'altro, talvolta attengono alla vita privata e sanitaria degli interessati".

Diritto

Risulta dagli atti che la dott.ssa è dipendente del Ministero della Difesa ed ha presentato richiesta di mobilità intercompartimentale: ha, quindi, interesse all'accesso alla documentazione riguardante "analoghe procedure definite con parere positivo a far tempo dal - data di richiesta del nulla osta - a oggi" .

Le opposizioni dei controinteressati, che adducono la presenza nella documentazione richiesta "di informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari", sono del tutto generiche e non possono certo giustificare il diniego di accesso .

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24,

comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

L'interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse e con le ulteriori precisazioni di cui alla norma da ultimo citata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

.....

Fatto

Il sig. ha presentato, in data, istanza di accesso alla Direzione provinciale del'Inps di avente ad oggetto i documenti relativi alla pratica di disoccupazione della sig.ra Specifica il ricorrente di avere segnalato all'Istituto il presunto illecito percepimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria per il periodo intercorso da dicembre maggio da parte della sig.ra e che i documenti richiesti sono "utili quale parte integrante della documentazione inerente il già avviato iter legale".

L'amministrazione, con note del e del, ha comunicato al ricorrente che la segnalazione è stata esaminata dall'ufficio di Vigilanza il quale ha adottato i provvedimenti ritenuti opportuni, ma ha negato l'accesso ritenendo il ricorrente privo di legittimazione.

Avverso il provvedimento di diniego del il sig. ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, in data, ha inviato una memoria difensiva alla scrivente Commissione con la quale ha ribadito la carenza di interesse del ricorrente atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione stessa.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Stabilisce, infatti, la legge che avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione è possibile esperire ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego. Pertanto, il ricorso in esame doveva essere inviato entro il e non in data.....

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrenti:

Contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico

Fatto

I sigg. ri, genitori del diversamente dotato, dopo avere ricevuto la decisione della scrivente Commissione, adottata nella seduta del, in data, hanno presentato nuovamente istanza di accesso ai giornali dell'insegnante di sostegno per gli anni scolastici 2002 – 2003, 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007. Specificano i ricorrenti che la conoscenza dell'utilizzo e del trattamento dei dati relativi a, delle singole attività didattiche svolte a scuola, delle diagnosi effettuate e dei programmi contenuti nel giornale è finalizzata a verificare i progressi e l'efficacia degli interventi programmati annualmente, nonché per operare in sinergia con la scuola. Espongono, poi, i ricorrenti che il neuropsichiatra infantile, presso il quale è in cura, richiede i giornali per controllare i progressi sia scolastici sia psichici del minore.

L'amministrazione, con nota del ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che, ai sensi della circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995, il giornale dell'insegnante è un documento personale del docente avente carattere interno. Precisa ancora l'amministrazione che i documenti comprovanti lo svolgimento delle singole attività dell'insegnante di sostegno sono nella piena disponibilità dei ricorrenti; in particolare i sig.ri possiedono i piani educativi individualizzati, i documenti di valutazione, i quaderni dell'alunno comprovanti i lavori proposti dall'insegnante. Inoltre, i genitori del minore partecipano ai colloqui giornalieri e settimanali con i docenti. Specifica, infine, l'amministrazione che il lavoro del docente di sostegno è esaminato dall'Unità multidisciplinare dell'ASL .../... della quale è componente anche un neuropsichiatria infantile; pertanto, conclude l'amministrazione la supervisione dell'operato dell'insegnante ad un neuropsichiatra è impropria.

Avverso il provvedimento di diniego del, i sig.ri hanno presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del, l'amministrazione ha affermato che l'istanza appare finalizzata ad acquisire elementi da utilizzare pretestuosamente in danno degli insegnati e dell'Istituzione scolastica, atteso che, dal ricorso presentato, sembrerebbe dedursi che l'alunno abbia ricevuto un grave danno dalla mancata ricezione dei registri scolastici, stabilendo così una relazione tra rendimento scolastico e informazioni contenute nel registro degli insegnanti. Ribadisce, ancora, l'amministrazione che i documenti relativi al percorso formativo dell'alunno sono già stati consegnati alla famiglia nel corso degli anni.

Diritto

Il ricorso è ammissibile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti

amministrativi". Questo interesse ben può consistere nella necessità di conoscere le attività didattiche svolte ed i programmi contenuti nel giornale anche al fine di operare in sinergia con l'Istituto scolastico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Circolo Didattico a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico “.....”-

Fatto

La prof.ssa, docente di lingua e letteratura inglese presso il Liceo scientifico “.....”, avendo ricevuto nel mese di maggiouno schema riportante lo schema di assegnazione dei docenti alle classi di competenza per il successivo anno scolastico ed avendo provveduto di conseguenza all’adozione dei libri di test da utilizzare, in data 9 giugno ha chiesto di accedere ai documenti contenenti i criteri per le predette assegnazioni. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall’amministrazione nei trenta giorni successivi, la prof.ssa in data 7 agosto (pervenuto il successivo 20 agosto) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta di accesso. L’amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 8 settembre u.s.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L’odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all’ostensione, in considerazione del fatto che nei confronti della stessa è stato adottato un provvedimento di assegnazione incidente sullo svolgimento dell’attività lavorativa della stessa. Ciò esclude che la richiesta si atteggi a strumento di controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, l. n. 241/90, trattandosi, viceversa di strumento di partecipazione dell’istante all’attività amministrativa posta in essere dall’ente resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: Radio s.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale
e nei confronti di
Controinteressati: Radio, Radio s.r.l.

Fatto

Radio s.r.l., tramite il proprio legale, in data, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio diverse informazioni e documenti amministrativi – non rilasciati a seguito di una precedente richiesta già formulata e parzialmente soddisfatta - concernenti l'attività di un'altra società concorrente, Radio, motivando la propria istanza su un'asserita lesione dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz in, legittimamente esercitata in concessione, per potere, dunque, procedere alla tutela legale degli stessi.

L'istante, in particolare, ha chiesto:

preliminarmente, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, di cui trattasi;
di avere copia dell'atto di rinuncia di Radio alla domanda di concessione per radiodiffusione su una determinata frequenza (..... Mhz);
di conoscere con quale numero di protocollo è stata acquisita agli atti del Ministero la suddetta rinuncia alla domanda di concessione;
di sapere se la frequenza Mhz di Radio è stata rilasciata in autorizzazione e/o concessione, o con altro titolo, ad altra emittente, ai sensi della L. n. 422/1993, ed in caso affermativo, di avere comunicazione del nominativo di quest'ultima emittente ed avere copia dei provvedimenti e degli estremi, con cui essa è stata eventualmente abilitata ad operare.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio s.r.l., tramite il proprio legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Successivamente, in data, Radio s.r.l. faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso in oggetto e, in data, il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale comunicava che la suddetta istanza di accesso, avanzata da Radio, era stata trasmessa, per il seguito di competenza, all'Organo Centrale del Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole